

## IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

**Viste** le note prot. n. 67203 del 16.05.2025 e successiva nota prot. n. 101459 del 31/07/2025 con la quale il Comune di Macerata Campania ha chiesto la disponibilità per l'applicazione dello strumento dello "scavalco di eccedenza" per la dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Comune, Funzionario Tecnico mtr. 10037 dott.ssa Carolina Paoella, per nove ore settimanali;

**Visto** l'articolo 1, commi 557, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato da ultimo dall'art. 28, comma 1-ter, della legge 10 agosto 2023 n. 112, di conversione del DL 22 giugno 2023 n. 75, che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza (c.d. *scavalco di eccedenza*);

**Visto** il parere del Consiglio di Stato – Sezione I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico *part-time*;

**Visto** il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008, con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione. In base alla norma il rapporto con il secondo ente potrebbe configurarsi come lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete previste nelle convenzioni tra gli enti;

**Visto** l'art. 77 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 409 del 14/10/2009 così come modificato con Delibera della Commissione straordinaria n. 31 del 26/03/2015, il quale prevede che ai dipendenti comunali è consentito svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo, o di collaborazione, nei casi in cui la legge o altra fonte normativa consentano il rilascio di specifica autorizzazione;

**Considerato** che lo scavalco di eccedenza determina per il lavoratore l'instaurazione di un distinto rapporto di lavoro, rispetto a quello stipulato con l'ente di appartenenza, fino a 12 ore settimanali ulteriori all'ordinario debito orario di 36 ore, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 e dall'art. 29, comma 2, del CCNL 16.11.2022;

**Ritenuto** che lo scavalco di eccedenza previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 e ss. mm. e ii., mediante il quale le pubbliche amministrazioni si avvalgono delle prestazioni lavorative necessarie alle loro funzioni gestionali si concretizza mediante lo strumento del rapporto di lavoro subordinato (artt. 2, 35 e 36 del d.lgs. 165/2001 e art. 2094 del codice civile);

- nella fattispecie in esame si tratta di avvalersi di collaboratori che sono già titolari di un rapporto di pubblico impiego con orario full-time e che necessitano di un'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza per potere svolgere l'ulteriore attività al di fuori di tale orario, in deroga al principio dell'esclusività ex art. 53 del D.lgs. 165/2001.

- L'utilizzo di tale istituto, pertanto, presuppone un'esigenza temporanea e il rapporto di lavoro che si viene ad instaurare deve essere necessariamente parziale.

- L'inquadramento nel sistema di classificazione deve essere il medesimo nei due enti con medesimo profilo professionale o equivalente;

**Preso atto** che la dipendente, a tempo pieno e indeterminato, Funzionario Tecnico dott.ssa Carolina Paolella, con nota acquisita al prot. n. 69475 del 21.05.2025, ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico richiesto dal Comune di Macerata Campania mediante lo strumento dello scavalco di eccedenza,

**Visto** il parere favorevole del Dirigente del Settore di assegnazione della dipendente, Ing. Generoso Serpico, pervenuto con nota prot. 71317 del 23.05.2025, il quale per quanto di competenza, comunica che non sussistono situazioni ostative per l'utilizzazione presso altri Enti Locali del funzionario dott.ssa Carolina Paolella;

**Preso atto** del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 05/06/2025, prot. n. 79128 del 11/06/2025, in merito alle autorizzazioni ex art. 1, comma 557, legge n. 311/2024;

**Considerato** in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Macerata Campania da parte del dipendente interessato:

- avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;

- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;

- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

**Ritenuto** di poter concedere l'autorizzazione allo scavalco di eccedenza della suddetta dipendente mtr. 10037 dal **01 Settembre 2025 al 31 Dicembre 2025**, per nove ore settimanali;

**Considerato** che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- Ferie annuali, che dovranno essere fruiti dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

- La spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune utilizzatore è interamente a carico del Comune medesimo, così come la regolazione e la liquidazione del trattamento economico accessorio spettante, secondo quanto applicabile e previsto in merito dalle vigenti disposizioni contrattuali di lavoro del comparto regioni – autonomie locali;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta effetti contabili sul bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

**Richiamata** la legge 30 dicembre 2004, n. 311, con particolare riferimento all'art.1, comma 557;

**Richiamato** il D.lgs. 8 Aprile 2003, n.66, con particolare riferimento all'art.4, comma 2;

**Visti:**

- il vigente Statuto comunale approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 30 del 26.03.2015;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 14.10.2009 così come modificato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 31 del 26.03.2015;

- il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

- i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022;

- la Legge n. 241/1990, recante le nuove norme sul procedimento amministrativo;

- il T.U.E.L., D. Lgs.n° 267 del 18 agosto 2000.

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- di prendere atto della nota del Comune di Macerata Campania, acquisita al prot. n. 101459 del 31.07.2025, con la quale ha chiesto la disponibilità all'utilizzo dello strumento dello scavalco di eccedenza per il dipendente di questo Ente, Funzionario Tecnico matr. 10037 dott.ssa Carolina Paolella e, contestualmente, la concessione del medesimo in convenzione ai sensi dell'art. 23 del vigente CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022;

- di autorizzare, ai sensi dell' art. 1, comma 557, L. 311/2004 (cd. scavalco d'eccedenza), il Funzionario Tecnico dott.ssa Carolina Paolella, dipendente di questo Ente a tempo pieno e indeterminato, allo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Macerata Campania dal 1 Settembre 2025 al 31 Dicembre 2025 con la condizione di contingentare l'impegno in massimo 9 (nove) ore settimanali di lavoro, oltre le 36 ore settimanali ordinarie, da svolgere fuori orario di lavoro da concordare con il Dirigente di Settore e l'Amministrazione di Macerata Campania;

- di dare atto che l'orario settimanale nei due Comuni non potrà superare, nel cumulo, la durata massima consentita dall'art. 3 del D.lgs 66/2003 e successive integrazioni (48 ore);

- di precisare che la predetta attività lavorativa sarà svolta dal dipendente al di fuori dell'orario di lavoro e senza che sia compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio;
- che la spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune utilizzatore è interamente a carico del Comune medesimo, così come la regolazione e la liquidazione del trattamento economico accessorio spettante, secondo quanto applicabile e previsto in merito dalle vigenti disposizioni contrattuali di lavoro del comparto regioni – autonomie locali;
- che il periodo di riposo giornaliero e settimanale sarà garantito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
- che l'orario di lavoro sarà concordato tra il dipendente, in accordo con il Dirigente di Settore, e il comune utilizzatore tenuto conto delle esigenze di servizio del comune di appartenenza.
- di dare atto che al pagamento mensile delle ore settimanali effettuate in eccedenza corrispondenti All'Area dei Funzionari ed E.Q. ex categoria D del vigente CCNL di cui già in godimento e al versamento delle ritenute dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori provvederà il Comune di Macerata Campania;
- di disporre la trasmissione del presente deliberato al Comune di Macerata Campania;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 44/1991, stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.

**Dott. Andrea Euterpio**